COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
CF.. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N°49

IL SINDACO

VISTA la richiesta del Sig. Besozzi Filippo, legale rappresentante della Macugnaga Trasporti e Servizi Soc. Coop. con sede in Domodossola via Carale di Masera n°13, Gestore dei comprensori sciistici "Moro" e "Belvedere", con la quale si richiede ordinanza di regolamentazione dellaa pratica dello sci alpinismo sulle piste da sci;

RICHIAMATO l'art. 15 comma 4 della Legge 363/2003 che così dispone: "*La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile*";

RICHIAMATO l'art. 32 comma 11 della Legge Regionale 2/2009 che così dispone: "*La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a valle delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione*";

RICHIAMATO l'art. 27 comma 4 della Legge Regionale 2/2009 che così dispone: "*a partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste ed egli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard: Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore*";

PREMESSO CHE nelle scorse stagioni invernali il gestore ha individuato appositi percorsi per la risalita con sci alpinismo ed ha autorizzato a risalire le piste da sci nei tratti in cui non era presente un percorso alternativo;

CONSIDERATO CHE però le attuali condizioni di assenza di innevamento naturale non consentono l'individuazione di percorsi alternativi alla pista da sci e che la stessa risulta molto più stretta a causa dello scarso innevamento;

CONSIDERATO CHE durante le festività natalizie è prevista un' elevata presenza di sciatori;

RITENUTO, pertanto, per i motivi indicati in premessa adottare provvedimento di divieto transito a piedi e con le ciaspole;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di divieto di utilizzare le ciaspole sulle piste da sci e regolamentare lo sci alpinismo;

VISTO gli art. 7/bis e 54 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000. e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n°26 gennaio 2009 n.2;

VISTA la legge 24.12.2003. n°363,

VISTA la Legge 24.11.1981, n°689;

VISTA la Legge n°125 del 15.07.2008

Vista la legge regione Piemonte. 07.02.2017. n°1;

ORDINA

E' vietato su tutte le piste da sci del territorio del Comune di Macugnaga l'utilizzo delle ciaspole e transitare a piedi.

La pratica dello sci alpinismo è consentita unicamente negli orari di apertura al pubblico degli impianti di risalita esclusivamente a bordo pista.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 della L.R.n°2/2009 modificato dalla Legge regionale n°01 del 07.02.2017. (da €. 150,00 ad €. 240,00) fatta salva ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La presente ordinanza ha validità sino a revoca del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Macugnaga, 24.12.2018.

IL SINDACO
(STEFANO CORSI)